

Verbale di Accordo

Il 12 marzo 2019, in Bergamo

tra

le seguenti Società,

- UBI Banca S.p.a., d'ora in poi denominata anche "UBI";
- UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a., d'ora in poi denominata anche "UBIS" oppure "Società cedente";
- G.S.D. Gestione Servizi Digitali S.r.l., d'ora in poi denominata anche "G.S.D." oppure "Società cessionaria"

d'ora in poi denominate complessivamente anche "Aziende"

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali di UBI Sistemi e Servizi - Milano ove costituite, nonché le Delegazioni di Gruppo di:

- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

premesso che

1. UBIS e G.S.D. hanno deliberato di realizzare il progetto che prevede la cessione a favore di quest'ultima del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati per lo svolgimento dell'attività di stampa, imbustamento e predisposizione alla postalizzazione delle comunicazioni alla clientela e di altro materiale, attualmente svolta da UBIS tramite la struttura organizzativa "Stampe Centrali";
2. in relazione a quanto sopra, con lettera del 1° febbraio 2019, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa riguardante il programmato trasferimento di ramo d'azienda da UBIS a G.S.D. prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche;
3. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge, a partire dal 7 marzo 2019 e sino alla data del presente Accordo;
4. le Parti, nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra,

convengono quanto segue.

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

FABI
Roberto Citteri

FISAC - CGIL

UILCA
Stefano

Ram
Michele
Stefano

Art. 2
Rapporti di lavoro in corso

1. L'operazione avverrà mediante cessione da UBIS a G.S.D. - da attuarsi in data non anteriore al 1° aprile 2019 - del ramo d'azienda di cui alle premesse.
2. In relazione a quanto precede:
 - a) i rapporti di lavoro dei dipendenti di UBIS di cui sopra proseguiranno a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione; ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, con G.S.D., con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio; pertanto, il servizio che sarà prestato presso G.S.D. sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso UBIS, con le precisazioni di cui al presente Accordo. La disciplina che regola la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda in essere per ciascuna risorsa al momento del passaggio continuerà ad essere garantita indipendentemente dai requisiti dimensionali di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 18 L. 300/1970;
 - b) G.S.D. riconoscerà a tutti i dipendenti interessati dalla procedura di trasferimento del ramo d'azienda il CCNL del settore del credito tempo per tempo vigente;
 - c) la cessionaria si impegna a mantenere la retribuzione individuale annua (RAL) negli importi rilevabili al giorno precedente la data di efficacia giuridica dell'operazione, eventualmente riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la Cessionaria medesima, in un'ottica di armonizzazione amministrativa, con mantenimento delle rispettive caratteristiche;
 - d) il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBIS, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a G.S.D.. UBIS provvederà ad evadere, nei tempi tecnici necessari, le eventuali richieste di anticipazione del TFR maturato alla data del trasferimento, pervenute dai dipendenti ricompresi nel ramo entro il 31.3.2019, quale anticipazione straordinaria senza vincolo di finalità;
 - e) con riferimento alle eventuali ferie/ex festività maturate e non ancora godute e alle ore accumulate nella Banca delle Ore/ROL alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento di ramo d'azienda, G.S.D. subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della Cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione, fermo restando, per le ore accumulate in Banca delle Ore al 31.12.2018, il termine previsto per il recupero dall'accordo UBI 26.10.2017 (31.12.2019). G.S.D. confermerà le giornate di congedo straordinario di cui all'Accordo del Gruppo UBI 8.11.2018, già autorizzate per l'anno 2019, per le risorse interessate dal trasferimento, con il correlato trattamento economico;
 - f) per i dipendenti in esame, UBIS terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all'intero esercizio 2018 nonché, per l'esercizio 2019, per il periodo antecedente alla decorrenza del trasferimento, per un importo complessivamente e forfettariamente stabilito nei 3/12 di quello previsto per l'anno 2018; G.S.D. conferma che, con riferimento al restante periodo dell'anno 2019, nonché agli anni successivi, le risorse cedute saranno destinatarie, al ricorrere delle condizioni di erogazione previste nel Gruppo SEM, delle medesime previsioni in tema di *flexible benefit* riconosciute al restante personale del Gruppo stesso;
 - g) eventuali importi residui in natura welfare alla data del presente accordo dovranno essere necessariamente fruiti o destinati nelle previste modalità entro il 31.3.2019; in mancanza, i correlati importi verranno versati al Fondo di previdenza complementare di attuale riferimento;
 - h) l'importo dell'indennità mensile di mobilità eventualmente percepita presso la società di provenienza al momento del passaggio verrà mantenuto sotto forma di erogazione lorda a titolo di "rimborso spese forfetario" fino al venir meno dei motivi che la giustificano;
 - i) ai dipendenti già concretamente destinatari dell'erogazione a titolo di "borse di studio a favore dei figli dei dipendenti" presso la società di provenienza nel corso del 2018 e/o 2019 (alla data della cessione), G.S.D. si rende disponibile ad applicare le previsioni esistenti presso la società cedente in tema al ricorrere dei presupposti e nelle misure previste dalla normativa attualmente vigente in UBIS (art. 1.14 Verbale di Accordo 26.7.2017), fino al permanere delle condizioni per l'erogazione;

UILCA

FIRST-CISI

UNITÀ SINDACALE
FALORI - SILCEA - SINFUB

FABI

FISAC CGIL

- j) a beneficio delle risorse cedute la società cessionaria continuerà ad applicare, in sostituzione della disciplina relativa alle indennità di turno applicate nel Gruppo SEM, la previsione in materia vigente presso UBIS (art. 3.8 Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016);
- k) ai dipendenti già concretamente destinatari dell'erogazione a titolo di "contributo famiglie monoreddito" presso la società di provenienza nel corso del 2018 e/o 2019 (alla data della cessione), verrà mantenuta tale provvidenza sotto forma di erogazione lorda al permanere delle condizioni per l'erogazione previste dalla attuale disciplina vigente in UBIS (art. 3.15 Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016);
- l) al Personale in oggetto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa riduzione di orario, fino alla scadenza concordata con la società cedente; G.S.D. si impegna a valutare le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale che dovessero essere presentate dalle risorse cedute, nonché le richieste di rinnovo di contratti part time in essere;
- m) il Buono Pasto sarà riconosciuto secondo le modalità di erogazione previste nel Gruppo SEM nell'importo di € 3,00, importo già in essere nello stesso Gruppo; la differenza tra il buono pasto attualmente riconosciuto presso UBIS e il valore come determinato nel presente accordo (da effettuarsi a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo sulla base dei buoni pasto effettivamente riconosciuti nell'anno precedente) sarà versata annualmente sulla posizione previdenziale integrativa di ciascuna risorsa. Tale versamento aggiuntivo al Fondo è da considerarsi assorbibile da eventuali futuri incrementi del buono pasto presso la società cessionaria.
- n) i dipendenti ceduti a G.S.D., potranno richiedere e ottenere l'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti secondo le previsioni del CCNL del settore del Credito, nonché secondo le prassi applicate nel Gruppo SEM. G.S.D. dichiara che terrà in particolare considerazione le richieste di permesso presentate da risorse con situazioni di particolare necessità di cura dei figli e di familiari conviventi disabili.

Art. 3

Pari opportunità e trattamenti delle Risorse rispetto ai Dipendenti del Gruppo SEM

1. G.S.D. riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio presso il ramo d'azienda acquisito pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale rispetto al personale già dipendente del Gruppo SEM, di cui G.S.D. fa parte, nell'ambito dei modelli organizzativi e produttivi attualmente applicati a tutti i lavoratori del Gruppo SEM.
2. G.S.D. conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.

Art. 4

Formazione e professionalità

1. G.S.D., nel considerare le Risorse Umane un patrimonio fondamentale, presterà particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione continua, all'accrescimento delle competenze e alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
2. I dipendenti appartenenti al ramo d'azienda saranno adibiti a mansioni o ruoli equivalenti a quelli attualmente svolti, fermo restando quanto previsto dalle normative di legge (art. 2103 c.c.) e di contratto in materia.

Art. 5


Previdenza complementare


1. I dipendenti di UBIS destinati a passare a G.S.D. in virtù della cessione del ramo d'azienda iscritti a Fondi di previdenza complementare costituiti presso il Gruppo UBI o ai quali UBIS e i dipendenti versano la rispettiva contribuzione, con decorrenza dalla data di trasferimento, in conformità alla normativa vigente in materia, avranno facoltà di proseguire nella contribuzione (aziendale e individuale) mediante adesione alla forma di previdenza integrativa in uso presso la cessionaria, con onere da parte della Cessionaria alla relativa contribuzione di propria pertinenza in caso di adesione

WILCA


ERST - CISL


UNITA SINDACALE
 FALCRI - SILGEEA - SINFUB

FABI
 Paolo Attorio




FISAC - CGIL


del dipendente. In quest'ultimo caso, G.S.D. si impegna a versare la percentuale di contribuzione aziendale al suddetto Fondo nella misura attualmente corrisposta presso la società cedente sulle singole posizioni previdenziali.

2. Resta inteso che tale contributo, se superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi, in tema di previdenza complementare, derivanti da qualsiasi fonte, titolo, ragione o causa.

Art. 6

Assistenza sanitaria e Polizze assicurative

1. Relativamente alle forme di assistenza sanitaria e alle forme di copertura assicurativa contro gli infortuni professionali, i dipendenti destinati a passare a G.S.D., a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, saranno destinatari delle forme di Assistenza Sanitaria e delle coperture assicurative in essere per i dipendenti del Gruppo SEM.
2. Con riferimento alle coperture assicurative contro gli infortuni extra professionali e alle prestazioni fornite in caso di decesso del dipendente (premorienza), i dipendenti ceduti continueranno a essere destinatari delle previsioni tempo per tempo vigenti nel Gruppo UBI, fino al termine previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 7.

Art. 7

Garanzie

1. G.S.D. si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori appartenenti al ramo di azienda trasferito, entro tre anni dalla cessione, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dall'attuale sede operativa della Società, sita in Milano, Via Quintiliano 25, calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it - percorso più breve.
2. Qualora presso la società cessionaria dovessero manifestarsi tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico derivanti da licenziamento collettivo o individuale (diverso dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo), i dipendenti appartenenti al ramo di azienda trasferito eventualmente risultanti in esubero in esito all'esperimento di tutte le eventuali procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale - a condizione che gli interessati, alla data della richiesta, non abbiano maturato il requisito minimo per l'accesso al trattamento di pensione INPS - potranno formulare richiesta scritta successivamente alla conclusione delle procedure sopra indicate, per il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con UBIS o con altra società del Gruppo UBI, mantenendo la retribuzione individuale annua (RAL), i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate.
3. La suddetta richiesta sarà accolta da UBIS o da altra società del Gruppo UBI qualora non sia in corso una procedura con tensioni occupazionali che preveda la possibilità di avvio della procedura di legge di cui al comma 1 dell'art. 20 del vigente CCNL ovvero sia già in corso quest'ultima, con collocazione nell'ambito della provincia o delle province limitrofe alla sede di lavoro di massima entro 9 mesi dalla data di reinserimento nel Gruppo UBI.
4. Analoga facoltà di richiesta di ripristino del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente punto 2 viene riconosciuta al personale interessato dal trasferimento di ramo d'azienda a G.S.D. anche nel caso di diversa dislocazione geografica della sede di G.S.D., attualmente ubicata in Milano - via Quintiliano 25, che comporti il trasferimento collettivo di lavoratori ad una distanza - tra la suddetta sede e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio fissato in 100 km (calcolati come definito al comma 1 del presente articolo), a condizione che ciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato.
5. Gli impegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono assunti da UBI Banca nella sua qualità di Capogruppo e da UBIS e avranno scadenza 7 anni dopo la scadenza dell'impegno di G.S.D. di cui al precedente punto 1.

Art. 8

Disposizioni Finali

1. Con la stipula del presente Accordo le Parti dichiarano di avere espletato la procedura prevista dalle disposizioni di legge indicata nelle premesse.

UILCA

FIRST - CISI

UNITA SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFU

FABI

Roberto C...

FISAC - CGIL

Roberto C...

Roberto C...

Roberto C...

Roberto C...


2. Le Parti si danno atto che, a far data dal trasferimento, gli accordi aziendali di UBIS in essere troveranno applicazione individualmente quale trattamento di miglior favore nei confronti delle risorse cedute, nei limiti di quanto espressamente previsto nel presente accordo.
3. Incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo potranno essere richiesti alla cessionaria congiuntamente da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e avranno luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta, anche con riferimento a quanto previsto al punto c) del precedente articolo 2.2.
4. Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA presso la cedente. In quest'ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un Segretario Nazionale o di un suo delegato.

Dichiarazione a verbale

G.S.D. dichiara che l'applicazione del CCNL del Credito e i benefici economici e normativi accordati con il presente Accordo ai lavoratori trasferiti nell'ambito della cessione di azienda di cui alle premesse non si estendono e non si estenderanno agli altri lavoratori assunti da G.S.D. ai quali si applicherà comunque il CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, l'ordinaria disciplina di legge e le norme integrative aziendali tempo per tempo vigenti che regoleranno i rapporti di lavoro nell'ambito del Gruppo SEM.

G.S.D. si dichiara altresì disponibile a consentire l'effettuazione di una assemblea del personale ceduto indetta dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo per l'illustrazione dei contenuti dello stesso


Letto, confermato e sottoscritto.




UBI BANCA SpA

Roberto Tardella


UBI SISTEMI E SERVIZI SpA




G.S.D. Srl




FABI




FIRST CISL



FISAC CGIL



UILCA



UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

